

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 29 luglio 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 29 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, osserva come il decreto-legge n. 78 del 2013 si componga di 6 articoli e contenga misure volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Torregiani c. Italia* dell'8 gennaio 2013.

A tal fine modifica il codice di procedura penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie

Il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 24 luglio scorso, che ha inserito un ulteriore articolo, volto a favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati.

L'articolo 1 del decreto-legge, composto da un solo comma con numerose lettere, introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.

La disposizione è stata ampiamente modificata nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in Senato.

Anzitutto, il Senato ha premesso al comma 1 la lettera *0a*), che novella l'articolo 280 c.p.p. incidendo su uno dei presupposti di applicazione della custodia cautelare in carcere, ovvero l'entità della pena edittale. Attualmente la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Tale limite è portato a 5 anni dalla modifica Pag. 9 introdotta dal Senato. La disposizione riduce quindi il campo d'applicazione della custodia cautelare in carcere e dovrebbe limitare di conseguenza l'affollamento carcerario.

La lettera *a*) del comma 1 del testo originario del decreto-legge interviene sulla disciplina degli arresti domiciliari, aggiungendo all'articolo 284 c.p.p. il comma *1-bis*, in base al quale il giudice, nel disporre il luogo degli arresti domiciliari, deve valutare l'idoneità del domicilio in modo da

assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Una modifica apportata dal Senato ha integrato la formulazione del testo, per precisare che la valutazione in oggetto debba comunque considerare prioritarie tali esigenze.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta al comma 1 dell'articolo 1 una lettera *a-bis*) che novella l'articolo 386 c.p.p., comma 3, sui doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono porre l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine debbono trasmettere il relativo verbale (salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore). In base alla modifica introdotta, il verbale può essere trasmesso dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero anche per via telematica.

La lettera *b*), che si scompone in quattro diversi interventi, modifica l'articolo 656 c.p.p. in materia di esecuzione delle pene detentive (in merito si veda anche il testo a fronte in calce alla scheda).

In particolare, il numero 1) inserisce nell'articolo 656 tre ulteriori commi.

Il comma *4-bis* prevede che il PM, previa verifica dei periodi di custodia cautelare o di pena fungibili in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena debba richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata.

Il presupposto è che la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste per la liberazione anticipata, rientri nei limiti – previsti dal comma 5 dello stesso articolo 656 c.p.p. – che permettono la sospensione dell'esecuzione della pena e la possibile concessione delle misure alternative alla detenzione.

La procedura non è applicabile nei casi in cui è previsto il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sulle riduzioni di pena per la liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario (ovvero 45 giorni per ogni semestre di pena scontata).

La modifica introdotta fa sì che tali detrazioni di pena siano «anticipate», al fine di limitare l'ingresso in carcere per brevi periodi di detenzione.

Sarà possibile, infatti, sospendere l'ordine di esecuzione, ogniqualvolta, a seguito del ricalcolo, la pena detentiva da espiare, anche se costituente parte residua di maggior pena, risulti inferiore: a 3 anni; ovvero a 6 anni, per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza; ovvero a 4 anni, nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario.

Il nuovo comma *4-ter* dell'articolo 656 c.p.p. dispone invece che, quando il condannato si trova già in stato di custodia cautelare in carcere, il PM emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma *4-bis*, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. Una modifica introdotta al Senato stabilisce, per coordinamento, che detta trasmissione debba avvenire «senza ritardo».

Il nuovo comma *4-quater* prevede poi che, nei casi previsti dal comma *4-bis*, il Pag. 10 pubblico ministero emetta i provvedimenti previsti dai commi 1 (ordine di esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva), 5 (decreto di sospensione dell'esecuzione per talune pene, per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione) e 10 (decreto di sospensione dell'esecuzione in carcere di condannato agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire) dell'articolo 656 c.p.p., dopo la decisione del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata.

Il numero 2) della lettera *b*) interviene sul comma 5 dell'articolo 656 c.p.p., armonizzandone il contenuto con le previsioni dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare. In particolare, il decreto-legge stabilisce in 4 anni il limite di pena – anche residua – per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario (articolo 47-ter, comma 1) già prevede la

detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare.

Si tratta dei seguenti soggetti: donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente; persona di età minore di anni 21, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Come si legge nella relazione illustrativa che accompagnava l'originario disegno di legge presentato al Senato «queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena fino a 4 anni, potranno accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, dallo stato di libertà, senza necessariamente fare ingresso in carcere».

Il numero 3 della lettera *b)* interviene sul comma 9 dell'articolo 656 c.p.p., che prevede una serie esclusioni oggettive relative a delitti per i quali la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non può essere disposta.

Nel testo previgente il decreto-legge tale preclusione riguardava i condannati per i gravi delitti di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario nonché quelli di cui agli articoli 423-bis (incendio boschivo), 624 (furto pluriaggravato *ex* articolo 625), 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo) e delitti aggravati ai sensi dell'articolo 61, comma 1, n. 11-bis, codice penale (l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Con la modifica di cui alla lettera *a)*, il decreto-legge, nella sua versione iniziale, ha soppresso il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per tutte le fattispecie di reato indicate (con la sola eccezione dei reati più gravi individuati dall'articolo 4-bis OP).

Contestualmente, il suddetto divieto viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore di anni 14, previsto dall'articolo 572, comma 2, codice penale, e per le condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero commessi con armi o da persona travisata, secondo quanto previsto dall'articolo 612-bis, comma 3, codice penale.

Una modifica introdotta al Senato ha, tuttavia, reintrodotto il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i condannati *ex* articolo 423-bis (incendio boschivo) e 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo).

Infine, il decreto-legge prevede, al comma 9 dell'articolo 656 c.p.p., la soppressione della lettera *c)* e dunque elimina il divieto di sospensione dell'ordine di Pag. 1 esecuzione per i plurirecidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, codice penale (ovvero coloro che, già recidivi, commettono un altro delitto non colposo). Anche per tale categoria di soggetti, quindi, in base al decreto-legge, è possibile il ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Il Senato ha eliminato tale previsione reintroducendo dunque il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i plurirecidivi.

Il numero 4 della lettera *b)* coordina il contenuto del comma 10 dell'articolo 656 c.p.p. – relativo all'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari – con la nuova disciplina introdotta dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo. Pertanto, anche ai condannati che si trovino agli arresti domiciliari si applica il calcolo relativo alla liberazione anticipata, introdotto dal provvedimento in esame.

L'articolo 2 è composto da un unico comma, che a sua volta è suddiviso in quattro distinti interventi normativi, modificativi di alcuni aspetti della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975.

In particolare, la lettera *a)* interviene sull'articolo 21 della legge n. 354, relativo al lavoro all'esterno del carcere, inserendovi il comma 4-ter, che permette ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di

volontariato. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che regola il lavoro di pubblica utilità in relazione ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.

Il Senato ha modificato la formulazione del nuovo comma 4-*ter* prevedendo: che detenuti e internati possano «di norma» essere assegnati alle attività di pubblica utilità; che nell'assegnazione si debba tener conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti; che il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi anche presso comunità montane, Unioni di comuni, Asl, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria; la possibile assegnazione di detenuti e internati ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi; l'inapplicabilità del comma 4-*ter* ai detenuti e agli internati per: il delitto di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* codice penale); per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo; per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

Nel corso dell'esame al Senato sono, poi, state aggiunte le lettere *a-bis*) e *a-ter*) che novellano l'articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario, relativo ai permessi premio.

In particolare, la lettera *a-bis*) interviene sul comma 2 aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni, la durata di ogni permesso premio; analogamente, la durata complessiva per ogni anno di espiazione è aumentata da 60 a 100 giorni.

La lettera *a-ter*) amplia i presupposti di concessione dei permessi premio previsti dal comma 4 dell'articolo 30-*ter*. Attualmente, i permessi possono essere concessi: *a*) ai condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; *b*) ai condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c*) (che esclude i condannati per taluno dei gravi delitti di cui all'articolo 4-*bis*), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; *c*) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno (dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*) dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; (la Corte Costituzionale con sentenza n. 450 del 1998 ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-*ter*, comma 4, lettera *c*), nella parte in cui si riferisce ai minorenni); *d*) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Pag. 12

La disposizione introdotta dal Senato aumenta da 3 a 4 anni, in entrambe le ipotesi descritte alle lettere *a*) e *b*), il limite di pena detentiva di riferimento per la concessione dei permessi premio.

La lettera *b*) (distinta in quattro numeri) apporta una serie di modifiche all'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, in materia di detenzione domiciliare.

In primo luogo (numero 1), viene abrogato il comma 1.1 dell'articolo 47-*ter* – introdotto dalla legge n. 251 del 2005 – con la conseguente eliminazione del divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i 3 e i 4 anni di pena (anche residua) nei confronti dei condannati recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, codice penale, per i quali ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo 47-*ter*.

In secondo luogo (numero 2), si dispone la soppressione di una parte del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* – introdotta dalla legge n. 251 del 2005 – in tema di concessione della detenzione domiciliare cd. «generica» o infrabiennale.

Si tratta della detenzione domiciliare che può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47-*ter*, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Fino all'entrata in vigore del decreto-legge, questo tipo di detenzione domiciliare non si applicava ai condannati per una serie di reati (indicati dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario) e ai recidivi *ex* articolo 99, comma 4, codice penale.

Anche in questo caso il decreto-legge elimina il divieto di applicazione di tale misura alternativa nei confronti dei recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, codice penale.

Il Senato ha soppresso sia il numero 1) che il numero 2) della lettera *b*), in tal modo ripristinando il divieto di concessione della detenzione domiciliare per i recidivi.

Il numero 3 della lettera *b*) riformula il comma 1-*quater* dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario. La disposizione previgente al decreto-legge stabiliva che il magistrato di sorveglianza cui, ad esecuzione della pena già iniziata, fosse rivolta istanza di detenzione domiciliare potesse disporre l'applicazione provvisoria della misura in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter*. La norma prevedeva l'applicabilità delle disposizioni del comma 4 dello stesso articolo 47-*ter* (ovvero l'ordinaria competenza per l'applicazione della misura in capo al tribunale di sorveglianza).

Il decreto-legge – ferma restando nella stessa ipotesi la competenza alla concessione in via definitiva da parte del tribunale di sorveglianza – ha modificato tale disciplina per consentire al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria, indipendentemente dall'accertamento dei requisiti, la detenzione domiciliare prevista dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 47-*ter*. In quella ipotesi di grave pregiudizio l'istanza di detenzione domiciliare deve essere rivolta proprio al magistrato di sorveglianza.

Nel corso dell'esame al Senato il comma 1-*quater* è stato, tuttavia, ulteriormente modificato: prevedendo l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare anche nell'ipotesi di cui al comma 01 dell'articolo 47-*ter* (condannato ultra settantenne); chiarendo che spetta allo stesso magistrato di sorveglianza applicare provvisoriamente la misura (in effetti, la formulazione iniziale del comma 1-*quater* proposta dal decreto-legge abilitava espressamente il magistrato a ricevere solo l'istanza di detenzione domiciliare su cui, evidentemente, avrebbe dovuto pronunciarsi il tribunale di sorveglianza); correggendo il rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, sui poteri del tribunale di Pag. 13 sorveglianza (comma 4, anziché 4-*bis*, dello stesso articolo 47-*ter*). In base al comma 4, il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. In base al comma 4-*bis*, nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

La soppressione del comma 9 del citato articolo 47-*ter*, disposta dal numero 4 della lettera *b*), intende eliminare preclusioni di natura assoluta all'accesso a misure alternative alla detenzione, valorizzando in tal modo le valutazioni di merito della magistratura di sorveglianza sulla condotta e sulla personalità del condannato ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.

Detto comma, infatti, prevedeva: che la denuncia per evasione dalla detenzione domiciliare comportasse automaticamente la sospensione della stessa detenzione domiciliare (automatismo già dichiarato incostituzionale dalla Consulta, sentt. n. 193 del 1997 e n. 189 del 2010); che alla condanna conseguisse la revoca della misura.

Con una modifica introdotta dal Senato è stata reintrodotta nell'articolo 47-*ter* una nuova formulazione del comma 9 che, confermando l'eliminazione dell'automatismo derivante dalla denuncia di evasione (ovvero la sospensione dal beneficio) prevede che solo alla condanna per evasione consegua la revoca della detenzione domiciliare e che la revoca non abbia luogo qualora il fatto sia di lieve entità.

Sempre nel corso dell'esame al Senato sono state soppresse le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 2.

Le lettere *c*) e *d*) abrogano gli articoli 30-*quater*, 50-*bis* e 58-*quater*, comma 7-*bis*, dell'ordinamento penitenziario (disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005, cd. *ex Cirielli*), che disciplinano l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati plurirecidivi.

L'articolo 3 del testo del decreto-legge interviene sull'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), che disciplina la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il testo originario del decreto-legge inserisce nell'articolo 73 del testo unico un nuovo comma *5-ter*, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, per i fini e con le modalità previste dal comma *5-bis* del medesimo articolo 73, per tutti i delitti, salvo quelli di maggiore gravità di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*) c.p.p. (si tratta di delitti di maggiore gravità per i quali il codice di procedura stabilisce il limite massimo di due anni per la conclusione delle indagini preliminari).

Nel corso dell'esame del d.d.l. di conversione il Senato ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge, intervenendo sul comma *5-ter* dell'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze, con l'introduzione di alcuni requisiti ulteriori per l'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità. In particolare: il lavoro di pubblica utilità è disposto solo con riferimento a un diverso reato commesso per una sola volta; il diverso reato deve essere stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall'assuntore «abituale» di sostanze stupefacenti (è stato soppresso il richiamo anche alle sostanze «psicotrope») in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale; il giudice deve avere inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione; all'elenco dei reati esclusi, oltre a Pag. 14 quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), c.p.p., sono aggiunti i reati contro la persona.

L'articolo *3-bis* è stato inserito nel decreto-legge dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione.

L'articolo *3-bis* novella due leggi (la n. 381 del 1991, sulle cooperative sociali, e la n. 193 del 2000, sull'attività lavorativa dei detenuti) con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo degli *ex* detenuti.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 in tema di sgravi contributivi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali.

La disposizione approvata dal Senato sostituisce l'ultimo periodo del comma *3-bis*, ampliando la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi.

In particolare, si stabilisce che gli sgravi permangono: per 18 mesi dalla scarcerazione, per coloro che hanno beneficiato di misure alternative o del lavoro esterno; per 24 mesi dalla scarcerazione per tutti coloro che non hanno beneficiato di tali istituti.

Il comma 2 novella la legge n. 193 del 2000, Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, inserendovi l'articolo *3-bis*, che concede alle imprese che assumono detenuti un credito d'imposta.

In particolare, la disposizione concede alle imprese: un credito d'imposta mensile nella misura massima di 700 euro a lavoratore, se assumono – per almeno 30 giorni – detenuti ammessi al lavoro esterno ovvero svolgono nei loro confronti «effettivamente attività formative» (comma 1); un credito d'imposta mensile nella misura massima di 350 euro a lavoratore, se assumono – per almeno 30 giorni – detenuti semiliberi ovvero svolgono nei loro confronti «effettivamente attività formative» (comma 2).

La disposizione (comma 3) precisa che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e che sono riconosciuti (in coordinamento con la previsione della legge n. 381 del 1991) anche successivamente all'uscita dal carcere, per 18 o 24 mesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.

L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con i seguenti ulteriori compiti: programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria (lettera *a*); manutenzione

straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti (lettera *b*); mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto. Ciò in base alla lettera *b-bis*), introdotta dal Senato; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (lettera *c*); destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale (lettera *d*); individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie (lettera *e*). Tanto alla lettera *d*) quanto alla lettera *e*) il Senato ha aggiunto il riferimento alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi; pertanto, in base alla modifica apportata lettera *d*), il Commissario può destinare beni immobili penitenziari anche mediante costituzione Pag. 15 di diritti reali sugli immobili in favore di terzi; in base alla modifica alla lettera *e*), il Commissario può individuare immobili atti, tra l'altro, «alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi»; rinvio con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

Il comma 2 prevede che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze assegnate all'Agenzia del demanio, siano adottati d'intesa con la stessa Agenzia e, ai sensi del comma 4, siano sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo la legislazione vigente.

In base al comma 3 restano in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo svolta in esecuzione dei compiti assegnati. Si dispone, altresì, che questi riferisca trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. A questa disposizione il Senato ha aggiunto l'obbligo di relazione annuale al Parlamento, al quale il Commissario dovrà adempiere, per il 2013, entro il 31 dicembre.

Il comma 5 prevede, poi, che gli atti del Commissario siano adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario. Il Senato ha eliminato il riferimento specifico al numero del capitolo di bilancio.

Il comma 6 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge in conversione, al medesimo Commissario siano attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, limitatamente alle deroghe alla legge n. 717 del 1949, al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e agli articoli 49 e 70 del c.d. Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), concernenti rispettivamente la disciplina dell'avvalimento e quella dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

Il comma 7 dispone che, stante quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di ulteriori 15 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Si precisa che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo comma autorizza il Commissario a stipulare contratti a tempo determinato, ma nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

In merito il Senato ha specificato che il personale in comando o distacco non ha diritto ad

indennità o compensi aggiuntivi ed ha – anche in questo comma – soppresso il richiamo specifico al capitolo di bilancio.

Il comma 8 conferma le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del Commissario straordinario. Anche in questo caso il Senato ha soppresso il richiamo al capitolo di bilancio.

Infine, il comma 9 stabilisce espressamente che, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, al Commissario straordinario non spetta alcun tipo di compenso.

L'articolo 5 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda tramite l'utilizzo delle risorse Pag. 16 umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo non è stato modificato dal Senato, a seguito dell'introduzione dell'articolo 3-*bis*.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, disponendo l'efficacia del decreto-legge dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 2 luglio 2013.

Nella qualità di relatore del provvedimento segnala, quindi, alcune problematiche di particolare rilevanza che riguardano il provvedimento in esame, che sono state evidenziate in osservazioni scritte, trasmesse alla Commissione dall'Associazione nazionale magistrati, dall'Unione delle camere penali italiane e dall'Associazione Antigone.

Il testo licenziato dal Senato, segnatamente, ripristina le preclusioni introdotte dalla legge *ex Cirielli*, opportunamente eliminate dal decreto legge, e determina un sensibile arretramento rispetto all'intento originario che, di fatto, depotenzia gli effetti deflativi del provvedimento.

La reintroduzione della preclusione per i recidivi «reiterati» (*ex* articolo 99, quarto comma, del codice penale) risulta in contrasto con la norma, vigente da ormai quasi tre anni, in base alla quale il pubblico ministero già sospende l'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 per pene inferiori a mesi 18 anche per i recidivi, consentendo anche a questi ultimi di accedere all'espiazione della pena in forma domiciliare. Risulta, inoltre, in contrasto con la circostanza che l'ordine di carcerazione andrebbe emesso per soggetti che comunque sono già nello stato libero, in quanto non sottoposti a misure cautelari (per i quali viceversa vige la diversa disciplina della lettera *b*) del comma 9 e del comma 10 dell'articolo 656 c.p.p.) cioè soggetti non considerati dal giudice della cognizione particolarmente pericolosi (poiché altrimenti si troverebbero sottoposti a misura cautelare) e che evitare il loro ingresso in carcere è funzionale alla migliore individuazione della soluzione esecutiva, rimessa al Tribunale di sorveglianza dopo adeguata istruttoria, previo cioè apprezzamento in concreto dei profili di pericolosità e di adeguatezza. Irrazionale appare, poi, la reintroduzione della preclusione per i recidivi sia per la sospensione dell'ordine di carcerazione (comunque, come si è detto, già di fatto abolita dalla disciplina della legge n. 199 del 2010 fino a 18 mesi di pena residua) sia alla concessione della detenzione domiciliare (commi 1.1. e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* O.P.), considerato che comunque la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47 O.P. è concedibile in ogni caso, senza limiti, anche ai recidivi ed ai condannati per reati compresi nel catalogo dell'articolo 4-*bis* O.P.

Più in generale, le misure del decreto legge, se le modifiche apportate dal Senato venissero confermate, non avrebbero che un limitato effetto, rimesso in sostanza ai soli seguenti meccanismi: comma 4-*bis* dell'articolo 656 c.p.p. (sul calcolo delle pena residua con imputazione anche delle detrazioni «virtuali» della liberazione anticipata); comma 5 dell'articolo 656 c.p.p., nella parte in cui prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero nelle ipotesi di detenzione domiciliare previste dal comma 1 dell'articolo 47-*ter* O.P.; espunzione dal catalogo dei reati preclusivi della lettera *a*) del comma 9 dell'articolo 656 c.p.p. del solo furto aggravato (ma con contemporanea inclusione di due nuovi titoli di reato: articoli 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, codice penale); 4) innalzamento del limite edittale di pena per la custodia cautelare *ex* articolo 280, secondo comma, c.p.p. da 4 a 5 anni.

Infine, richiama l'attenzione sui rilevanti problemi di diritto intertemporale che si porrebbero nel

caso di conversione del decreto non nella forma originaria. Si riferisce, in particolare, agli ordini di carcerazione già sospesi in base al testo oggi vigente e che andrebbero revocati con immediato ingresso in carcere di soggetti liberi, i quali subirebbero un evidente trattamento peggiore pur dopo aver presentato Pag. 17istanza di misura alternativa, così come i soggetti ammessi alla detenzione domiciliare in casi non più previsti dalla legge di conversione e i detenuti che hanno avuto accesso ai permessi premio anzitempo (in virtù dell'abrogazione dell'articolo 30-*quater*, O.P.) e che, in caso di approvazione definitiva delle modifiche, non potrebbero più accedervi.

Osserva che tra le modifiche più significative apportate dal Senato vi sia la modifica dell'articolo 280 c.p.p. che, incidendo su uno dei presupposti di applicazione della custodia cautelare in carcere, aumenta da quattro a cinque anni di reclusione la pena edittale massima dei delitti ai quali tale misura è applicabile. Per quanto condivide la finalità deflativa dell'intervento sulla tensione carceraria, osserva che la pena di molti reati (ad esempio, quello di *stalking*) sia stata calibrata, tenendo conto del limite edittale di quattro anni, proprio per consentire l'applicazione della custodia cautelare. Ritiene, quindi, che un innalzamento della soglia in questione dovrebbe essere più correttamente disposta all'esito di una complessiva revisione dei limiti massimi di pena dei reati.

Per quanto attiene alla programmazione dei lavori, ricorda come nella precedente riunione della Conferenza di presidenti di gruppo sia stato raggiunto un accordo di massima per concludere l'esame dei decreti-legge entro questa settimana. La Commissione ha quindi un ristretto margine di tempo per esaminare il provvedimento e, al fine di stabilire in modo definitivo come organizzare i lavori della Commissione, sarà necessario attendere l'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per oggi pomeriggio, nel corso della quale saranno definiti i lavori dell'Assemblea per la settimana in corso e la data di effettiva calendarizzazione del provvedimento.

In ogni caso, in considerazione di quanto comunque già stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo la scorsa settimana, ritiene opportuno stabilire sin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere fissato alle ore 16 di domani 30 luglio 2013.

Ritiene inoltre opportuno che la Commissione, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, svolga un breve ciclo di audizioni, che potrà tenersi domani mattina. Fa, quindi, presente che sono già pervenute richieste in tal senso e che ulteriori indicazioni di soggetti da audire potranno essere valutate nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi al termine della sede referente.

Chiede, inoltre, al Governo di fornire entro domani dati e informazioni relativi alle proiezioni dei flussi di non ingresso o di uscita dalle carceri in base alle disposizioni del decreto legge, in riferimento sia al testo originario del medesimo che al testo modificato dal Senato.

[Walter VERINI](#) (PD) condivide l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, sempre che, all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, si verifichi la sussistenza di un margine di tempo per svolgere tale attività istruttoria.

[Daniele FARINA](#) (SEL) esprime forte preoccupazione per l'esito del procedimento di conversione in legge del decreto legge in esame, posto che il provvedimento ha già iniziato a produrre effetti e ad ingenerare aspettative.

[Tancredi TURCO](#) (M5S) in considerazione della complessità della materia, chiede alla Presidenza a concedere un termine più ampio per la presentazione di emendamenti. Preannuncia che il suo gruppo farà ostruzionismo nel caso in cui non sia concesso almeno il tempo minimo indispensabile per analizzare il contenuto del provvedimento.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, fa presente al deputato Turco come la prospettiva di una calendarizzazione del provvedimento in Assemblea in un giorno della settimana in corso, che potrebbe anche Pag. 18essere giovedì 1° luglio, non rende possibile, allo stato, accogliere la sua

richiesta. Avverte, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di domani 30 luglio 2013.

Avverte che eventuali modifiche dell'organizzazione dei lavori della Commissione, che risultassero necessarie all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per oggi pomeriggio, saranno valutate nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato domani alle ore 10.30. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 30 luglio 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame del disegno di legge C. 1417, approvato dal Senato, recante la conversione in legge del decreto legge n. 78 del 2013, in materia di esecuzione della pena.

(Svolgimento e rinvio).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, interviene in replica.

Marcello BORTOLATO, *Componente della Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati*, **Matteo PIANTEDOSI**, *Vice Direttore generale della Pubblica sicurezza*, e **Angelo SINESIO**, *Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione

Interviene per porre quesiti il deputato [Andrea COLLETTI](#) (M5S).

Angelo SINESIO, *Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie*, risponde ai quesiti posti.

Francesco CASCINI, *Vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato [Andrea COLLETTI](#) (M5S)

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, interviene in replica.

Alfonso SABELLA, *Direttore della direzione generale delle risorse materiali, beni e servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, **Valerio SPIGARELLI**, *Presidente*

dell'Unione delle camere penali italiane, e **Patrizio GONNELLA**, *Presidente dell'Associazione Antigone*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati [Giulia SARTI](#) (M5S), [Daniele FARINA](#) (SEL), [Anna ROSSOMANDO](#) (PD), [Nicola MOLTENI](#) (LNA), [Andrea COLLETTI](#) (M5S), [Ivan SCALFAROTTO](#) (PD), [Angelo ATTAGUILE](#) (LNA) e [Antonio MAROTTA](#) (PdL).

Rispondono ai quesiti posti **Francesco CASCINI**, *Vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, **Alfonso SABELLA**, *Direttore della direzione generale delle risorse materiali, beni e servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, **Angelo SINESIO**, *Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie*, **Valerio SPIGARELLI**, *Presidente dell'Unione delle camere penali italiane*, **Patrizio GONNELLA**, *Presidente dell'Associazione Antigone*, **Marcello BORTOLATO**, *Componente della Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati*, e **Matteo PIANTEDOSI**, *Vice Direttore generale della Pubblica sicurezza*.

Interviene per porre quesiti il deputato [Andrea COLLETTI](#) (M5S).

Angelo SINESIO, *Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie*, risponde ai quesiti posti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il [resoconto stenografico](#) della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Omissis

La seduta termina alle 14.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 31 luglio 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani 1° agosto. Pertanto, mentre la seduta di questa mattina è dedicata agli interventi sul complesso degli emendamenti, nella seduta convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea avrà inizio l'esame degli emendamenti.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) auspica che il breve tempo a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento costituisca comunque un utile momento di confronto. Fa presente che il suo gruppo ha presentato circa 170 emendamenti, che saranno ripresentati anche in Assemblea, per manifestare la totale non condivisione e l'intenzione di svolgere una forte opposizione, anche ostruzionistica, nei confronti del provvedimento come modificato dal Senato, pur valutando positivamente che l'altro ramo del Parlamento abbia soppresso delle disposizioni di favore per i plurirecidenti.

Ritiene censurabile la scelta del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza in materia di libertà personale e individuale, sottraendo, in tal modo, al Parlamento importanti spazi di confronto e dibattito. Evidenzia come al Senato si sia verificato un cortocircuito politico tra Governo Pag. 99e maggioranza, che ha condotto ad apportare al decreto significative modifiche, tra loro non coerenti.

Chiarisce come l'atteggiamento del proprio gruppo possa cambiare in ragione della posizione che, qui alla Camera, sarà assunta del Governo e dalla maggioranza. Infatti, vi sarà la collaborazione del gruppo LNA se l'intenzione sarà quella di mantenere il testo invariato, fatta eccezione per la parte che, incidendo sui presupposti di applicazione della custodia cautelare, esclude dall'applicazione della medesima reati come lo stalking, il finanziamento illecito dei partiti e la falsa testimonianza. Dichiarata la disponibilità a collaborare per trovare una soluzione che consenta di ricomprendere i predetti reati nell'ambito di applicazione della misura cautelare personale e fa presente, a tale proposito, di avere presentato un emendamento che riporta da 5 a 4 la

pena edittale massima riferita ai reati ai quali si può applicare la custodia cautelare.

Formula, quindi, l'invito a mantenere, nei limiti precisati, il testo così come modificato dal Senato, preannunciando altrimenti un'opposizione durissima e ribadisce la posizione più volte espressa dalla Lega, che è contraria ad ampliare i benefici per gli autori di reati di grave allarme sociale anche perché, se ciò viene fatto senza oneri aggiuntivi, si è poi costretti a distogliere parte delle forze dell'ordine al loro compito principale, che è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, per destinarle, ad esempio, alla sorveglianza di un maggior numero di persone sottoposte alla detenzione domiciliare.

Esprime l'auspicio che sul provvedimento si possa discutere, senza che sia posta la questione di fiducia e nel rispetto delle prerogative dell'opposizione, sottolineando come, pur nella consapevolezza della gravità della situazione delle carceri, non ritenga che questa sia la priorità del Paese.

[Edmondo CIRIELLI](#) (FdI) rileva come il provvedimento in esame ponga dei temi molto delicati, rispetto ai quali il suo gruppo ha una posizione molto articolata, come risulta dagli emendamenti da lui presentati.

In primo luogo, sottolinea che le modifiche alla disciplina della liberazione anticipata sono alquanto incongrue laddove si prevede una anticipazione dell'applicazione dell'istituto in assenza di una concreta esecuzione della pena detentiva, considerato che si dovrebbe trattare di un beneficio che il detenuto deve meritare alla luce di un comportamento valutato positivamente dall'autorità giudiziaria.

Ritiene importante evidenziare come anche in questa occasione, al pari di quanto accaduto quando la Camera ha approvato la pericolosa proposta di legge in materia di detenzione domiciliare e messa alla prova, si appalesa una vera e propria cultura di regime che non fa comparire sui mezzi di informazione quanto di grave la maggioranza ed il governo intende fare in materia di giustizia e di sicurezza dei cittadini. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame come quello citato siano ancora più gravi di provvedimenti di amnistia ed indulto, in quanto introducono in via permanente nell'ordinamento degli istituti che di fatto hanno gli stessi effetti degli atti di clemenza con la differenza che questi hanno una applicazione limitata a particolari reati commessi entro una certa data.

Dichiara che il suo gruppo è contrario ai primi tre articoli, mentre è sostanzialmente favorevole all'articolo 3-*bis*, anche se ritiene che sia necessaria una adeguata copertura finanziaria. È sostanzialmente favorevole anche all'articolo 4, anche se nel merito manifesta perplessità sull'attribuzione al Commissario di taluni poteri, visto che tale figura finora non si è mostrata particolarmente efficiente e vi è il rischio di strumentalizzazioni.

Quanto all'intervento sulle misure cautelari, ritiene necessario aumentare la pena del reato di *stalking*, non potendosi ammettere che per tale reato non possa applicarsi la custodia cautelare. Rileva peraltro come si tratti di un reato che necessita soprattutto di interventi sul versante della prevenzione. Pag. 100

Ritiene che in materia di misure cautelari è comunque necessario un intervento sistemico anche sui presupposti di applicazione dell'istituto.

Precisa che il suo gruppo non farà ostruzionismo, ma parteciperà ai lavori parlamentari con grande attenzione.

Osserva come esista un sistema rapidissimo per svuotare le carceri, visto che un terzo dei detenuti è costituito da stranieri. Occorrono quindi degli accordi internazionali. Anzi, ritiene che vi sia un diritto per gli stranieri di scontare la pena nel proprio Paese, posto che non ha senso farla scontare nel nostro Paese per poi espellerli, senza che la pena abbia avuto alcuna funzione rieducativa.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) preannuncia che il suo gruppo in Commissione non farà ostruzionismo ma terrà un comportamento collaborativo, sperando tuttavia, che questo intento non

sia unilaterale ma trovi una sponda negli altri gruppi.

Fa quindi presente come nel provvedimento in esame vi siano taluni elementi inaccettabili.

Si riferisce, in primo luogo, all'innalzamento della soglia edittale per l'applicazione della custodia cautelare, che evidentemente tutela alcune categorie di soggetti imputati di reati quale lo stalking, il finanziamento illecito dei partiti e la falsa testimonianza.

In secondo luogo, ritiene assolutamente irricevibile l'articolo 4, che deve essere soppresso atteso che, come risulta anche dall'esito delle audizioni, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è una figura assolutamente inutile. Inoltre, le competenze attribuite dalla disposizione in esame – si pensi alla cessione di immobili dello Stato e alla costituzione di diritti reali a favore di «terzi» non meglio precisati – inoltre, fanno sorgere molti dubbi su quali siano i reali interessi che l'istituzione di tale controversa figura di Commissario sia destinata a soddisfare.

Chiede quindi ai colleghi della maggioranza cosa intendano fare, fino a che punto intendano spingersi per collaborare con l'opposizione ovvero cosa sia stato detto loro di fare.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, invita il deputato Colletti ad evitare insinuazioni ed a rivolgersi ai colleghi con maggiore rispetto.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) chiarisce di non avere avuto alcuna intenzione di mancare di rispetto ai colleghi, ma di avere fatto riferimento alle ordinarie attività di coordinamento tra maggioranza e Governo. Ciò al fine di iniziare un'interlocuzione.

[Anna ROSSOMANDO](#) (PD) contesta l'opinione secondo la quale i temi in questione non possano essere affrontati con provvedimenti emergenziali. Sottolinea, infatti, come, dopo anni di una legislazione che ha posto a centro del sistema la «carcerazione a prescindere» e dopo averne constatato il totale fallimento, sia sotto il profilo della sicurezza percepita sia sotto quello dei risultati oggettivi, si sia oggi costretti a correre ai ripari.

Rileva come negli ultimi tempi si registri un'inversione di tendenza nella legislazione e come il provvedimento in esame sia perfettamente coerente con altri precedenti interventi normativi, accomunati dalla *ratio* di eliminare gli automatismi nell'applicazione della pena detentiva, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, di evitare che periodi di carcerazione relativamente brevi siano scontati inutilmente. Il provvedimento in esame, segnatamente, applica principi e perfeziona meccanismi già presenti nell'ordinamento, tramite un intervento sostanzialmente organico, strutturale e coerente.

Fa quindi presente come gli emendamenti del gruppo del PD prevedano interventi puntuali sul tema dei recidivi, poiché si ritiene che sotto questo profilo le modifiche apportate dal Senato abbiano molto indebolito il provvedimento. Evidenzia come, d'altra parte, anche le audizioni Pag. 101 abbiano chiarito l'incidenza positiva sulla recidivanza delle misure alternative al carcere.

Gli emendamenti intervengono anche sotto il profilo dei presupposti della custodia cautelare, ripristinando il limite di 4 anni per la pena edittale massima.

[Daniele FARINA](#) (SEL) osserva come taluni colleghi, dopo circa dieci anni di legislazione sconsiderata in materia di repressione dei reati e carcere, addebitino la responsabilità ad altri e non a se stessi della situazione in cui ci si trova. Osserva altresì come risulti evidente, dal numero di emendamenti presentati e dalle minacce di ostruzionismo, che non si è ancora aperta una nuova stagione. Dopo avere sottolineato il carattere schizofrenico e incoerente delle modifiche apportate dal Senato dichiara che occorre intervenire per ripristinare un testo quanto più possibile simile a quello originario del decreto, anche tenendo conto degli effetti e delle aspettative che questo ha generato. Evidenzia, infine, il doppio fallimento del legislatore, che ha riempito le carceri e poi sottratto risorse all'amministrazione penitenziaria, abbandonando il personale e le strutture a se stesse.

[Antonio MAROTTA](#) (PdL) ritiene che il problema sia capire se si vuole uscire dalla legislazione di emergenza perché, se è così, questa non è la strada più idonea. Vi è una maggioranza forte che dovrebbe assumersi delle responsabilità verso il Paese, anche attraverso riforme strutturali, come si è fatto quando si è approvato alla Camera la proposta di legge sulla messa alla prova e la detenzione domiciliare. Ora, per la prima volta, si cerca di fare un importante intervento in materia di custodia cautelare, considerato che il nostro sistema, in maniera erronea, ha trasformato la carcerazione preventiva nell'unica vera pena, che viene scontata nonostante l'assenza di una sentenza definitiva.

Auspica che vi sia la maturità per affrontare questo argomento senza cadere in facili demagogie.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, sulla carcerazione preventiva ricorda di avere presentato una proposta di legge di riforma delle misure cautelari personali, che è all'ordine del giorno della Commissione e che sarà tra le priorità della stessa alla ripresa dei lavori a settembre.

Sottolinea come, nel provvedimento in esame, la modifica all'articolo 280 c.p.p. sia stata introdotta dal Senato e ponga dei seri problemi anche di coordinamento, ad esempio con la lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. dove rimane il riferimento al limite di quattro anni. Ritiene, quindi, inopportuno che si sia intervenuto in via emendativa, senza neanche tenere conto che molte figure di reato hanno delle pene che sono state parametricate ai limiti previsti dall'articolo 280. Modificare tale articolo senza intervenire sulle pene di una serie di reati scardina quindi il sistema.

Dichiara di condividere l'idea che si debbano fare riforme strutturali, lasciando ai decreti-legge interventi estremamente mirati.

[Gaetano PIEPOLI](#) (SCpI) rileva come sussista un problema di coordinamento normativo che alimenta il disordine legislativo e che il Parlamento ha il dovere di evitare.

[Vittorio FERRARESI](#) (M5S) ribadisce la richiesta di interlocuzione, prima avanzata dal collega Colletti, sull'articolo 4.

[David ERMINI](#) (PD) osserva come sull'articolo 4 vi siano emendamenti di colleghi della maggioranza che possono offrire delle soluzioni. Ritiene peraltro che il provvedimento debba essere esaminato più sotto il profilo dei principi e della cultura giuridica che sotto quello, certamente importante ma non prevalente, della trasparenza e dei costi.

Dichiara, inoltre, di non ritenere che la decretazione d'urgenza sia lo strumento adeguato per intervenire in materia di misure cautelari. Con riferimento agli aspetti della disciplina relativi ai recidivi, dichiara di essere molto stupito delle modifiche apportate dal Senato.

[Umberto MARRONI](#) (PD) ritiene che anche in tema di recidiva occorra un'analisi che consenta di correggere quello che è accaduto al Senato ed auspica che si possa trovare una convergenza anche con il gruppo M5S.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) rileva come vi sia un certo timore, *a priori*, per un'atteggiamento ostruzionistico del Movimento 5 Stelle che – come già chiarito – non c'è, allo stato.

Osserva, quindi, come la Commissione Giustizia abbia già dimostrato di saper lavorare in maniera assolutamente efficiente ed efficace su progetti di legge di iniziativa parlamentare, anche tecnicamente complessi e politicamente controversi, e come sia, pertanto, del tutto inutile e controproducente che il Governo continui ad intervenire in materia di giustizia con lo strumento della decretazione d'urgenza.

Chiarisce come il proprio gruppo sia perfettamente consapevole della gravità del sovraffollamento carcerario e come, per questo motivo, stia tenendo un comportamento collaborativo. Vi è tuttavia il timore che un problema così grave venga strumentalizzato, anche

attraverso il potenziamento della figura del Commissario previsto dall'articolo 4, per interessi che non hanno nulla a che vedere con il sovraffollamento delle carceri.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) osserva come nel Comitato per la legislazione siano state sollevate notevoli perplessità anche sulla formulazione dell'articolo 4, nella quale si verifica una dubbia commistione fra atto amministrativo e atto normativo.

[Alessia MORANI](#) (PD) ritiene che il ricorso alla decretazione d'urgenza sia assolutamente necessaria, poiché si tratta di intervenire su un'emergenza grave e evidente, anche per evitare di essere presto costretti a ricorrere ad un'amnistia. Osserva come, d'altra parte, non si possa sottovalutare il dato secondo il quale il provvedimento ha determinato in circa un mese una riduzione del 40 per cento dei flussi di ingresso nelle carceri. Nel replicare ai colleghi del M5S precisa come nessuno dubiti che l'articolo 4 debba essere chiarito, ritenendo evidente, peraltro, che vi siano altri obiettivi prioritari.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, dichiara che sull'articolo 4 valuterà attentamente gli emendamenti del M5S e i rilievi della collega Businarolo, rilevando come il problema sia non tanto di forma quanto di merito, con riferimento ai profili di opportunità e funzionalità che attengono alla figura del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Ricorda quindi le vicende che hanno condotto alla scissione della figura del Capo del DAP da quella del Commissario straordinario, derivante anche dalla complessità dei compiti assegnati e dalle difficoltà di attuazione del «Piano carceri». Rileva come si tratti di una figura che nasce in una situazione di grave inefficienza strutturale del DAP e non le risulta che dalle audizioni sia emersa l'inutilità di tale figura.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) rileva che se viene nominato un Commissario straordinario allora viene esautorato il DAP, con conseguente spostamento dei capitoli di bilancio, di cui il DAP non ha più la disponibilità. Ritiene che dalle audizioni sia emerso che il Commissario ha solo sottratto risorse al DAP, senza poi servire a nulla e si chiede a vantaggio di chi siano utilizzate queste risorse e quelle ulteriori che deriveranno, ad esempio, dalla dismissione di beni prevista dall'articolo 4 in questione.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il disegno di legge è iscritto nel calendario dell'Assemblea, senza alcun condizionamento, a partire dalla seduta pomeridiana di domani. Sono stati presentati circa 250 emendamenti, dei quali una gran parte ostruzionistici. Ricorda altresì che il gruppo LNA ha preannunciato un pesante ostruzionismo, Pag. 103e che, su richiesta di alcuni gruppi, è stato prorogato il termine per la presentazione di emendamenti, non consentendo di esaminarli nella seduta in notturna già convocata per ieri sera.

Considerato che il provvedimento è in Aula già domani, che deve essere data la possibilità alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere anche sul testo come potrebbe essere modificato dalla Commissione giustizia e che, quindi, nella seduta di oggi convocata alle ore 14, dovrà concludersi l'esame degli emendamenti, non esclude di avvalersi di tutti gli strumenti regolamentari che vengono attribuiti al Presidente di Commissione per garantire il rispetto del calendario dell'Assemblea. Qualora dovesse essere necessaria la segnalazione degli emendamenti, sospenderà la seduta per non oltre 10 minuti per chiedere ai gruppi le relative segnalazioni.

Rinvia quindi il seguito dall'esame alla seduta convocata oggi alle ore 14.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1, ove riformulato come segue: al comma 1, lettera 0a), dopo la parola «cinque» aggiungere le seguenti «nonché il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, 195.» (*vedi allegato 2*).

[Enrico COSTA](#) (PdL) obietta che quanto proposto dalla relatrice non rappresenta una mera riformulazione, ma un nuovo emendamento, chiedendo quindi che sia concesso un termine per subemendare.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, premette che, a suo giudizio, la soluzione preferibile sarebbe quella di sopprimere la modifica apportata dal Senato all'articolo 280 del codice di procedura penale, al fine di mantenere il limite generale della pena edittale massima di quattro anni per l'applicazione della custodia cautelare. Tuttavia, in quanto relatrice del provvedimento, ricorda come il suo compito precipuo sia quello di trovare il migliore punto di mediazione, al fine di permettere alla Commissione di approvare un testo quanto più condiviso possibile, e sottolinea come tale punto di mediazione appaia connesso, allo stato, al mantenimento della modifica apportata dal Senato al citato articolo 280, sia pure con la previsione di talune esclusioni oggettive riferite a specifici reati.

La *ratio* dell'emendamento Marzano 1.1 è, appunto, quella di mantenere il limite della pena edittale massima di cinque anni per l'applicazione della custodia cautelare, prevedendo un'esclusione oggettiva per il delitto di *stalking*, al quale, pertanto, continuerebbe ad applicarsi la predetta misura anche se la pena edittale massima prevista è di quattro anni.

Tuttavia, come si vedrà proseguendo nell'espressione dei pareri, con specifico riferimento allo *stalking* valuta favorevolmente la soluzione proposta dagli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, che mirano ad ottenere il medesimo risultato dell'applicazione della custodia cautelare Pag. 104 non tramite un'esclusione oggettiva, bensì innalzando da quattro a cinque anni la pena edittale massima del delitto.

In caso di approvazione di queste proposte emendative, l'esclusione oggettiva del delitto di *stalking* prevista dall'emendamento Marzano 1.1 diverrebbe inutile, in quanto la custodia cautelare sarebbe applicabile non in deroga, ma in virtù della diretta applicazione della regola generale secondo la quale la misura è applicabile ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Ricorda, peraltro, come nel corso delle audizioni e del dibattito in Commissione sia emersa l'opportunità di continuare a prevedere l'applicabilità della custodia cautelare anche al delitto di illecito finanziamento ai partiti, per quanto la pena edittale massima sia di quattro anni e non si ritenga di doverla aumentare a cinque anni.

A tal fine ha ritenuto esprimere parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1, in quanto rappresentativo del punto di mediazione sinora raggiunto, proponendone tuttavia una riformulazione consistente nella sostituzione dell'esclusione oggettiva riferita al delitto di *stalking* con quella riferita al delitto di illecito finanziamento dei partiti.

Precisa come le ulteriori modifiche proposte siano di carattere meramente formale.

Ne consegue che la proposta di riformulazione non altera l'identità e la sostanza del contenuto normativo dell'emendamento 1.1, che, ferma restando la regola generale secondo la quale la custodia cautelare è applicabile ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, rimane pur sempre volto a prevedere una deroga alla predetta regola: ciò che si propone di modificare è solo l'oggetto dell'esclusione.

Conclude, quindi, dichiarando che la proposta di riformulazione dell'emendamento Marzano 1.1, ove accolta, non darebbe origine ad un emendamento sostanzialmente nuovo e non violerebbe il divieto di presentazione di emendamenti oltre la scadenza del relativo termine. Non potrebbe pertanto essere accolta la richiesta di concedere un termine per presentare subemendamenti.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) si associa alla richiesta del collega Costa e insiste perché sia concesso un termine per sub emendare.

Dichiara di comprendere l'imbarazzo nel quale si viene a trovare la maggioranza, ma ritiene che la Presidente non possa sottovalutare il significato politico della questione posta dall'onorevole Costa, che è il rappresentante in Commissione del gruppo del PdL.

Esprime, inoltre, forti perplessità sull'ammissibilità dell'emendamento Marzano 1.1, ritenendo che la modifica dell'articolo 612-*bis* del codice penale sia estranea all'oggetto del provvedimento, costituito dalla materia dell'esecuzione della pena. Sottolinea, infine, come la soluzione più ragionevole sia quella di approvare il suo emendamento 1.45, volto a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1, lasciando così inalterato il vigente articolo 280 c.p.p.

Il Sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) osserva come il tema generale affrontato dal provvedimento sia quello del sovraffollamento carcerario, rispetto al quale appare evidente la stretta connessione dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La scelta di elevare da quattro a cinque anni il presupposto di applicazione della misura rappresentato dalla pena edittale massima ha, tuttavia, posto alcune questioni alle quali si può ora porre rimedio tramite la previsione di esclusioni oggettive per specifici reati.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ricorda che il Presidente aveva evidenziato la necessità di coordinamento tra gli articoli 280 e 274, lettera c), c.p.p.

[Walter VERINI](#) (PD) chiarisce come il gruppo del PD voglia difendere la *ratio* del provvedimento, che è quella di decongestionare le carceri. Vi sono, tuttavia, dei Pag. 105 reati di particolare allarme sociale, per i quali è inaccettabile che non si possa più applicare la custodia cautelare; a tale proposito, la stampa insiste molto sul delitto di *stalking*. Vi sono, inoltre, altri reati rispetto ai quali l'opinione pubblica è particolarmente sensibile e che non sarebbe opportuno escludere dall'ambito di applicazione della custodia cautelare, come, in particolare, l'illecito finanziamento ai partiti.

Precisa di ritenere che la migliore soluzione sarebbe quella di ripristinare il limite dei quattro anni per l'applicazione della custodia cautelare, ma dichiara la disponibilità del gruppo a valutare ed accettare anche delle preclusioni oggettive.

[Gregorio GITTI](#) (SCpI) esprime preoccupazione per il testo licenziato dal Senato, stigmatizzando soprattutto la modifica in tema di presupposti della custodia cautelare. Ritiene che si debba mantenere il limite dei quattro anni, previsto dal vigente articolo 280 c.p.p., senza avventurarsi nel ritaglio di fattispecie da escludere.

[Daniele FARINA](#) (SEL) ribadisce come il proprio gruppo ritenga che la Commissione debba approvare un testo il più simile possibile a quello originario, sopprimendo, tra l'altro, la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) chiede in base a quali criteri si ritenga che gli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 siano ammissibili, dal momento che non appaiono strettamente connessi all'oggetto del provvedimento. Ricorda come, nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, siano state dichiarate inammissibili talune sue proposte emendative che, in quel caso, apparivano molto più pertinenti all'oggetto di quel provvedimento di quanto non lo siano oggi i citati articoli aggiuntivi.

[Walter VERINI](#) (PD) sottolinea l'importanza di raggiungere un adeguato punto di mediazione e ritiene che ove ciò non fosse possibile, il minor male, al fine di evitare ritardi nella conversione del decreto, sarebbe quella di approvare il suo emendamento 1.5, soppressivo della lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1.

Il Sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) ritiene che il mantenimento del limite di cinque anni associato alla previsione di esclusioni oggettive sia un punto di mediazione adeguato. Prende atto, tuttavia, con rammarico, che nella Commissione si sta formando un orientamento diverso da quello espresso dal Senato.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), *presidente e relatore*, fa presente al deputato Colletti che della questione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame è stata preliminarmente investita la Presidenza della Camera. Rileva, peraltro, come sia evidente la stretta attinenza degli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 alla materia della custodia cautelare, che costituisce oggetto del provvedimento, ed alla sua applicazione.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) invita ad una maggiore riflessione sul tema dell'ammissibilità degli emendamenti, ribadendo di non comprendere ancora i motivi per cui, nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sono stati dichiarati inammissibili alcuni suoi emendamenti volti a modificare l'articolo 161 c.p. e, invece, nell'ambito del provvedimento oggi in esame, sono considerati ammissibili gli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, relativi all'articolo 612-*bis* c.p.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), *presidente e relatore*, fa presente al collega Colletti che si tratta di provvedimenti diversi e di questioni diverse, e che, se lo ritiene, potrà rivolgere l'invito ad una maggiore riflessione direttamente alla Presidenza della Camera.

Ritorna quindi ai pareri sugli emendamenti alla luce delle osservazioni e dell'orientamento quasi unanime emerso in Commissione circa l'opportunità di mantenere Pag. 106 la soglia di quattro anni prevista dal vigente articolo 280 del codice di procedura penale.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Molteni 1.45 e Verini 1.5, volti a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1, e sull'emendamento Colletti 1.9, volto comunque a mantenere la citata soglia di quattro anni.

[Enrico COSTA](#) (PdL) chiede che sia sospesa la seduta, in considerazione del significato politico insito nella modifica dei pareri da parte del relatore e sottolineando come anche il Governo abbia modificato il proprio orientamento, che non sembra essere più quello manifestato al Senato.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ringrazia la relatrice per il parere favorevole sul suo emendamento 1.45. Dichiara, tuttavia, di sostenere la richiesta del collega Costa, sottolineando come una simile

richiesta, se avanzata dal rappresentante di un gruppo di maggioranza in Commissione, abbia evidenti ripercussioni sul piano politico e giustifichi senz'altro una sospensione della seduta.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), *presidente e relatore*, assicura che la seduta sarà sospesa una volta completata la fase dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Proseguendo quindi nell'espressione dei pareri, esprime parere favorevole sugli emendamenti Verini 1.4; Farina 1.2, se riformulato come l'emendamento 1.4; Farina 2.3; Verini 2.6 e 2.5; Farina 3.2; Colletti 4.17, ove riformulato come segue: «Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.». Esprime parere favorevole anche sugli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1. Invita i presentatori al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il Sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per gli identici emendamenti Molteni 1.45 e Verini 1.5, e Colletti 1.9, sui quali si rimette alla Commissione. Si rimette alla Commissione anche sugli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1.

[Donatella FERRANTI](#) (PD) in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione che, tuttavia, ha l'obbligo di riferire all'Assemblea domani, invita i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di dieci emendamenti.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) anche in considerazione dello spirito collaborativo dimostrato dal proprio gruppo, chiede alla Presidenza di poter segnalare sedici emendamenti.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), *presidente e relatore*, accoglie la richiesta del collega Bonafede, invitando i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di sedici emendamenti. Sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire le segnalazioni.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.50.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), *presidente e relatore*, fa presente che non sono ancora pervenute le segnalazioni di alcuni gruppi. In considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata oggi al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, sollecitando il completamento delle segnalazioni nel più breve tempo possibile.

La seduta termina alle 15.55

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 1 agosto 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente [Donatella FERRANTI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2013

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha invitato i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di sedici emendamenti. Avverte quindi che i gruppi hanno completato le segnalazioni (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che sono stati presentati il subemendamento 0.1.1.1 del relatore e l'emendamento del Governo 4.100, volto a recepire alcuni rilievi del Comitato per la legislazione (*vedi allegato 1*).

[Enrico COSTA](#) (PdL) ricorda come la seduta di ieri sia stata a tratti burrascosa e, perciò, talvolta poco ordinata. A tale proposito riconosce di dover fare autocritica, ritenendo di non avere contribuito a rendere più semplice lo svolgimento dei lavori della Commissione, in particolare quando ha creato un equivoco sulla riformulazione Pag. 42 dell'emendamento Marzano 1.1. Precisa come in quella occasione fosse sua intenzione sollevare una questione meramente tecnica e come, tuttavia, ne sia scaturito un dibattito che ha coinvolto anche il punto di mediazione precedentemente raggiunto in Commissione e che, inevitabilmente, ha prodotto ripercussioni anche sui pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative, in parte modificati. Auspica quindi che l'equivoco sia stato chiarito e che si possa «riavvolgere il nastro» al momento in cui si era raggiunto un punto di mediazione ampiamente condiviso, che si incentrava sul mantenimento, nell'articolo 280, secondo comma, c.p.p., del limite di cinque anni – come previsto nel testo approvato dal Senato – e nell'introduzione di meccanismi che consentissero comunque di continuare ad applicare la custodia cautelare in carcere a specifiche fattispecie di reato che si collocherebbero al di sotto della nuova soglia del citato articolo 280.

[Walter VERINI](#) (PD) rileva con soddisfazione come la sospensione dei lavori della Commissione disposta ieri abbia portato i gruppi di maggioranza ad una riflessione positiva, nel senso di salvaguardare il cuore del provvedimento del Governo e di consentire ai recidivi che abbiano dato prova di voler seguire un percorso rieducativo di fruire dei benefici previsti dal provvedimento medesimo. Rileva, inoltre, come sia opportuno essere sensibili – anche se non

condizionati – dal dibattito pubblico, che ha evidenziato la necessità di continuare a prevedere l'applicabilità della custodia cautelare in carcere per reati di grave allarme sociale, come lo *stalking*, e per altre fattispecie di reato, come il finanziamento illecito ai partiti, sul quale, in un momento di particolare difficoltà nei rapporti tra politica e cittadini, si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) dichiara di compiacersi umanamente per la serenità ritrovata in meno di ventiquattro ore. Politicamente, tuttavia, si tratta di un passo indietro, cioè del solito accordo al ribasso che produce un peggioramento del testo.

Dichiara di non avere nemmeno l'intenzione di forzare il dibattito per cercare di convincere la Commissione che la soluzione migliore sia il mantenimento del limite di quattro anni, previsto dal vigente articolo 280, secondo comma, c.p.p., poiché sa bene che tutti i deputati del PD condividono questa soluzione, ma si adeguano ad una maggioranza di Governo che pensa solo a sé e non agli interessi dei cittadini e che, in questo caso, subisce la linea imposta dal PdL. Ritiene evidente, quindi, che in Commissione esista una maggioranza effettiva che la pensa diversamente dalla maggioranza che sostiene il Governo, così come è accaduto in occasione dell'esame del provvedimento sul voto di scambio.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) comprende i motivi per i quali i colleghi Costa e Verini cerchino di fare finta che ieri non sia successo nulla. Tuttavia, non è così.

Ricorda, peraltro, come l'onorevole Costa abbia chiesto un termine per subemendare l'emendamento 1.1, ritenendo che la riformulazione proposta dalla relatrice desse origine ad un nuovo emendamento, in tal modo evidenziando l'esistenza di una profonda crepa nella maggioranza. Rileva come oggi proprio all'emendamento 1.1 sia stato presentato dal relatore il subemendamento 0.1.1.1. Chiede, quindi, un termine per subemendare, in quanto anche lui vorrebbe presentare dei subemendamenti.

Ritiene che i tempi per l'esame in Commissione siano troppo ristretti, attribuendone la responsabilità al Governo, e sottolinea come non sia certo il suo gruppo, che è sempre stato coerente, bensì la maggioranza a speculare sulla pelle dei detenuti, facendo accordi al ribasso.

Per quanto concerne la soglia dell'articolo 280, secondo comma, c.p.p. ricorda come la relatrice avesse dato parere favorevole ad un suo emendamento volto a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1 e, quindi, a ripristinare la Pag. 43soglia vigente dei quattro anni. Ricorda quindi ai colleghi del PD, che ieri avevano appoggiato questa linea, di avere ancora l'occasione di votare a favore del suo emendamento.

Stigmatizza il metodo utilizzato per giungere ad un compromesso tra i gruppi di maggioranza, che risulta inaccettabile, e preannuncia una contestazione durissima.

Esprime forti perplessità sull'ammissibilità delle proposte emendative volte ad aumentare da quattro a cinque la pena edittale massima del delitto di *stalking*.

Ritiene indispensabile, prima di proseguire l'esame, che il Governo fornisca un elenco completo dei delitti ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere, in caso di aumento della soglia a cinque anni. Ricorda come fra questi vi sia anche la falsa testimonianza.

[Edmondo CIRIELLI](#) (FdI) osserva che per un paese civile è inammissibile che oltre un terzo dei detenuti lo sia in esecuzione della misura della custodia cautelare, in quanto si tratta di persone che sono private della loro libertà personale pur in assenza di una sentenza definitiva di condanna. In molti casi addirittura manca qualsiasi sentenza di condanna. È assurdo che ora in Commissione, da un lato, si discuta in merito a quali reati escludere dalla restrizione dell'ambito applicativo della custodia cautelare e dall'altro si cerchi di introdurre nell'ordinamento una serie di benefici a favore di coloro che sono stati già condannati con una sentenza definitiva.

[Daniele FARINA](#) (SEL) si riserva ogni valutazione all'esito della definitiva espressione dei pareri sulle proposte emendative, per comprendere se vi sia l'effettiva volontà di approvare un testo efficace. Continua, peraltro, a ritenere che l'articolo 4 sia da tenere sotto osservazione ma che non possa pregiudicare la valutazione complessiva sul provvedimento.

[Walter VERINI](#) (PD) osserva come teoricamente si potrebbe ripristinare il testo originario del Governo, ponendo nel nulla le modifiche apportate dal Senato. Tuttavia, non si può non considerare che il nostro sistema poggia sul bicameralismo perfetto e che il Senato ha approvato questo testo pressoché all'unanimità. Nel corso dell'esame della proposta di legge sulla custodia cautelare si potrà poi fare una valutazione più organica dell'istituto.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, osserva come tutti i provvedimenti in materia di giustizia richiedano dei momenti di approfondimento e non raggiungano quasi mai una condivisione immediata. Rileva come, d'altra parte, la funzione del Parlamento sia proprio quella di consentire un confronto volto alla ricerca di soluzioni quanto più condivise possibile.

Ritiene che non siano stati compiuti passi indietro e che non vi sia alcun comportamento contraddittorio, bensì una fisiologica evoluzione della dialettica parlamentare che, su un provvedimento anche politicamente complesso, dopo avere affrontato e superato alcune difficoltà, si sedimenta oggi in una soluzione convincente e condivisa non solo dai gruppi di maggioranza.

Dopo avere ricordato all'onorevole Molteni che il relatore può presentare emendamenti e subemendamenti in ogni momento, fa presente come il suo subemendamento 0.1.1.1, volto a modificare l'emendamento Marzano 1.1, unitamente ad alcune modifiche dei pareri espressi ieri, rappresentino la sintesi del punto di mediazione raggiunto.

Precisa, inoltre, come la scelta di presentare un subemendamento, anziché – come accaduto ieri – proporre una riformulazione, deriva dal fatto che si intende apportare al predetto emendamento una modifica più incisiva, che comprende anche il coordinamento dell'articolo 280, secondo comma, con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p..

Illustra quindi il contenuto normativo dell'emendamento Marzano 1.1, come risulterebbe una volta modificato dall'approvazione del subemendamento 0.1.1.1 del relatore, volto a mantenere la soglia di cinque anni introdotta dal Senato nell'articolo Pag. 44280, secondo comma, c.p.p., coordinare tale ultima disposizione con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p. e prevedere l'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti. Per quanto riguarda il delitto di *stalking*, valuta favorevolmente la soluzione proposta negli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Costa 1.02, che innalzano la pena edittale massima da quattro a cinque anni.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) chiede un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.400 del Governo.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) si associa alla richiesta del collega Molteni.

Il sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) in considerazione della brevità del tempo a disposizione della Commissione per concludere l'esame del provvedimento, ritira l'emendamento 4.100, ritenendo comunque importante che si recepiscano i rilievi del Comitato per la legislazione e riservandosi, dunque, di ripresentare l'emendamento in Assemblea.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) fa presente che, su richiesta di un gruppo di deputati del M5S, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito dati e informazioni sul Piano elaborato dal DAP relativamente alle ristrutturazioni ed al riutilizzo degli edifici penitenziari con relative relazioni illustrative, così come formulato dalla Direzione generale risorse materiali beni e servizi per l'aumento della capienza ordinaria degli edifici carcerari. Ritiene che la documentazione fornita sia di estremo interesse e che dovrebbe essere letta da tutti i colleghi prima di passare all'esame

degli emendamenti riferiti all'articolo 4, poiché da essa emerge la conferma della sostanziale inutilità della figura del Commissario speciale.

Ringrazia, infine, la Presidente per essersi attivata al fine di consentire il sollecito riscontro alla richiesta di dati e informazioni.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, avverte che la documentazione cui fa riferimento il deputato Colletti è a disposizione di tutti i colleghi e ringrazia quindi il Capo del DAP, il Dottor Giovanni Tamburino, sottolineando la particolare sollecitudine del suo Dipartimento nel trasmettere i dati e le informazioni richieste ieri.

Quanto ai rilievi del collega Colletti sulla figura del Commissario speciale, invita a tenere presenti anche gli esiti delle audizioni.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) intervenendo sull'emendamento Marzano 1.1, ritiene che la presentazione di un subemendamento costituisca un'elusione della questione sollevata ieri dai Colleghi Costa e Molteni, che avevano correttamente rilevato come la proposta di riformulazione del relatore, ove accettata, avrebbe dato origine ad un nuovo emendamento, come tale subemendabile. Un subemendamento, invece, non è subemendabile e, quindi, si è evidentemente ritenuto di risolvere il problema per questa via.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, volti ad aumentare la pena edittale massima del delitto di *stalking*, ritiene di considerare alla stregua di un significativo precedente l'implicito giudizio sulla relativa ammissibilità. Preannuncia, quindi, la presentazione in Assemblea di emendamenti analoghi, volti ad aumentare la pena edittale dei delitti di traffico di influenze illecite e di false comunicazioni sociali, ritenendosi sicuro che saranno considerati ammissibili dalla Presidenza della Camera e che avranno anche l'appoggio della Presidente Ferranti.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, ritiene del tutto inappropriato il riferimento al concetto di «elusione» e ricorda di avere già adeguatamente illustrato le ragioni, formali e sostanziali, che l'hanno indotta, in questo caso, a scegliere lo strumento del subemendamento. Anche con riferimento alla questione dell'ammissibilità delle proposte emendative indicate dal collega Colletti, rinvia a quanto già precisato nella seduta di ieri.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritiene incredibile che si ritenga di poter aumentare la pena edittale massima del delitto di *stalking* solo perché lo si vuole fare rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 280 c.p.p., come modificato dal Senato. Inoltre, non comprende perché questa operazione dovrebbe essere compiuta solo con riferimento agli atti persecutori e non ad altri delitti.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) ricorda come anche in occasione dell'esame del provvedimento sulla detenzione domiciliare e la messa alla prova si volesse fare eccezione per alcuni reati, solo che in quel caso si è obiettato che la previsione di esclusioni oggettive sarebbe stata incostituzionale. Dichiarò, quindi, di non comprendere per quale motivo oggi la previsione di esclusioni oggettive sia diventata conforme alla Costituzione.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, avverte che si passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1. Esprime inoltre parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Daniele Farina 1.2, se riformulato come l'emendamento 1.4; Verini 1.4; identici articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02; Daniele Farina 2.3; Verini 2.6 e 2.5; identici emendamenti Daniele Farina 2.4 e Verini 2.7; Daniele Farina 3.2; Colletti 4.17, anche se non segnalato, e Daniele Farina 4.3, ove riformulati come segue: «Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione

sull'attività svolta»; identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Chiarelli 2.18. Invita i presentatori al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per il subemendamento 0.1.1.1 del relatore e sull'emendamento Marzano 1.1 per i quali si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.30.

[Walter VERINI](#) (PD) ritira il proprio emendamento 1.5.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.45, volto a ripristinare il limite di quattro anni di cui all'articolo 280, secondo comma, c.p.p., reiterando la richiesta al Governo di fornire un elenco completo dei reati ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere in caso di mantenimento della soglia del predetto articolo a cinque anni.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, ricorda come sia comunque possibile applicare la detenzione domiciliare e come, in caso di violazione delle specifiche misure disposte per quel tipo di detenzione, sia possibile la conversione in custodia cautelare in carcere.

[Walter VERINI](#) (PD) dichiara di apprezzare la vicinanza dell'onorevole Molteni al PD, auspicando che questa favorevole predisposizione si riproponga anche nei rapporti tra il suo gruppo e il Ministro Kyenge.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) elenca una serie di reati ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere in caso di mantenimento della soglia a cinque anni, soffermandosi in particolare sul falso in bilancio.

[Vittorio FERRARESI](#) (M5S) osserva come l'applicazione delle misure cautelari non sia automatica, occorrendo una valutazione delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p. e come, in caso di violazione delle prescrizioni, sia troppo tardi per la conversione in misura cautelare Pag. 46carceraria, poiché, ad esempio, le prove sarebbero state già inquisite.

[Sofia AMODDIO](#) (PD) invita la Commissione alla concretezza giuridica, precisando di non avere sottoscritto l'emendamento 1.5 perché ritiene che la soglia per l'applicazione della custodia cautelare in carcere debba essere elevata a cinque anni. Ricorda come il carcere debba essere l'*extrema ratio* e come gli errori giudiziari in relazione alla carcerazione preventiva siano numerosissimi. Ritiene che si tratti di un principio di civiltà giuridica.

[Franco VAZIO](#) (PD) non ha nulla da eccepire sul fatto che la collega Amoddio abbia ritenuto di intervenire a titolo personale, anche se in forte dissenso rispetto al suo gruppo. Ricorda, tuttavia, come la linea seguita dal PD non si sia mai discostata da un'attenta considerazione dei principi di civiltà giuridica.

[Alfonso BONAFEDE](#) (M5S) ricorda come ieri tutti i colleghi del PD fossero d'accordo sul mantenimento della soglia per l'applicazione della custodia cautelare in carcere a quattro anni. Invita quindi la Commissione ad andare avanti senza farse, lezioni di vita e di civiltà, prendendo piuttosto posizione sulla questione del delitto di falso in bilancio.

[Daniele FARINA](#) (SEL) osserva come non sia la prima volta che il Parlamento interviene in materia di custodia cautelare, al fine di limitarne gli eccessi applicativi, ricordando, in particolare, il caso di Luciano Ferrari Bravo. Replica al collega Bonafede che non esiste solo il reato di falso in bilancio e che occorre sempre una grande prudenza quando si interviene in questa materia.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) dichiara di concordare con il collega Bonafede, ritenendo che per intervenire sulle misure cautelari occorra un provvedimento *ad hoc*.

[Vittorio FERRARESI](#) (M5S) ricorda alla collega Amoddio che il soggetto posto agli arresti domiciliari è sostanzialmente privo di controlli ed è nelle condizioni di compiere altri reati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.45 e Colletti 1.9.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA), ricorda come la Lega Nord sia stata l'unica forza politica che al Senato ha votato contro l'innalzamento della soglia dell'articolo 280, secondo comma, c.p.p. da quattro a cinque anni e quindi, coerentemente, fermo restando ogni rilievo critico sinora sollevato, preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 0.1.1.1 del relatore, volto a prevedere, tra l'altro, l'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti.

[Enrico COSTA](#) (PdL) osserva come il subemendamento in questione abbia due contenuti normativi, chiedendo quindi che sia posto in votazione per parti separate.

La parte volta a sostituire la lettera *a*) dell'emendamento Marzano 1.1, relativa all'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti, appare poco convincente, indipendentemente dal reato, perché non appare opportuno dal punto di vista metodologico stabilire una regola e affiancarle subito una deroga, prevedendo un doppio binario che può apparire ingiustificato. Su questa parte preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

La parte consequenziale è invece molto importante e del tutto convincente, essendo volta a riallineare la modifica dell'articolo 280, secondo comma, con l'articolo 274, primo comma, lettera *c*), c.p.p., con specifico riferimento alla custodia cautelare in carcere. Su questa parte preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) ritiene che stabilire eccezioni ad una norma di principio non sia metodologicamente corretto. Preannuncia comunque il voto favorevole al subemendamento, anche se ritiene che, Pag. 47 una volta intrapresa la strada delle esclusioni oggettive, bisognerebbe prevederne ulteriori.

[Anna ROSSOMANDO](#) (PD) ritiene che in un provvedimento organico potranno essere trattate diffusamente tutte le questioni attinenti alle misure cautelari. Replicando al collega Ferraresi, osserva come gli arresti domiciliari possano essere irrogati con misure aggiuntive e specifiche per il caso concreto: prevedendo, ad esempio, una limitazione ai contatti con l'esterno.

[Vittorio FERRARESI](#) (M5S) chiede alla relatrice di riformulare il suo subemendamento aggiungendovi ulteriori esclusioni oggettive di specifici reati.

[Enrico COSTA](#) revoca la richiesta di votazione per parti separate.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) insiste, invece, perché il subemendamento sia posto in votazione per parti separate.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, pone in votazione il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte sostitutiva della lettera *a*) dell'emendamento Marzano 1.1.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte sostitutiva della lettera *a*) dell'emendamento Marzano 1.1. (*vedi allegato 2*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, pone in votazione il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte consequenziale.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte consequenziale (*vedi allegato 2*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, prima di porre in votazione l'emendamento Marzano 1.1, come modificato dal subemendamento 0.1.1.1 del relatore, illustra le modifiche normative che deriverebbero dalla relativa approvazione.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) ritiene che la formulazione sia tutt'altro che tecnicamente ineccepibile.

La Commissione approva l'emendamento Marzano 1.1, come modificato dal subemendamento 0.1.1.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.30

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, pone in votazione l'emendamento Molteni 1.77.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.77 e 1.73, Cirielli 1.6 e Molteni 1.32.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10, volto a sanare un grave errore del testo nella parte in cui non richiama la lettera *a*) del comma 9 dell'articolo 956, che prevede una serie di reati di grave allarme sociale.

La Commissione respinge con diverse votazioni l'emendamento Colletti 1.10 e gli emendamenti Molteni 1.103 e 1.104.

[Walter VERINI](#) (PD) ritira il suo emendamento 1.3.

La Commissione respinge con diverse votazioni gli emendamenti Cirielli 1.7, Ferraresi 1.11, Cirielli 1.8 e Molteni 1.35.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1.2 rendendolo uguale all'emendamento Verini 1.4.

[Daniele FARINA](#) (SEL) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che l'emendamento 1.2 (*Nuova formulazione*) Pag. 48sarà posto in votazione insieme all'emendamento Verini 1.4.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.36, e 1.12 ed approva gli identici emendamenti Verini 1.4 e Farina 1.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Andrea COLLETTI](#) (M5S), dopo aver ribadito le sue forti perplessità sull'ammissibilità degli articoli aggiuntivi diretti ad innalzare la pena del reato di stalking, considerato che in casi simili emendamenti del suo gruppo sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia annuncia il voto favorevole del suo gruppo in merito ai predetti articoli aggiuntivi, condividendoli nel merito.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Molteni 2.19.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento 2.18 Chiarelli, che si ispira ad un principio recentemente sancito in merito al provvedimento relativo alla messa alla prova.

Il sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) condivide il parere del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Chiarelli 2.18.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA), intervenendo in relazione al suo emendamento 2.21, osserva come il parere contrario del Governo e del relatore significhi che da parte della maggioranza vi è la volontà di reintrodurre una serie di benefici penitenziari a favore dei plurirecidivi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cirielli 2.8 e Molteni 2.21.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.13, che è volto a sopprimere una norma generalmente conosciuta come «salva Previti» considerato che è stata introdotta nell'ordinamento proprio per consentire al deputato Previti di non scontare in carcere la pena alla quale era stato condannato in via definitiva.

Si chiede come i deputati del Partito democratico possano non votare a favore di tale emendamento.

La Commissione respinge con distinte votazioni l'emendamento Colletti 2.13 e l'emendamento Cirielli 2.9. La Commissione approva altresì l'emendamento Farina 2.3 (*vedi allegato 2*).

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3 non saranno posti in votazione gli emendamenti Verini 2.6 e 2.5.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 2.29 e Cirielli 2.10.

[Nicola MOLTENI](#) (LNA) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Farina 2.4 e Verini 2.7, ritenendo che la loro approvazione rappresenterebbe un forte e significativo passo indietro del provvedimento rispetto al testo approvato dal Senato, in quanto estenderebbe in maniera eccessiva ed ingiustificata una serie di benefici penitenziari a favore di persone che hanno già commesso dei reati e che quindi non meritano particolari forme di clemenza.

[Enrico COSTA](#) (PdL), pur comprendendo la riflessione del collega Molteni, ritiene che occorre tener conto anche della circostanza che la previsione di benefici penitenziari da applicare solo qualora il detenuto abbia dato prova di voler intraprendere un percorso rieducativo, deve essere considerata come un incentivo alla rieducazione stessa che viene offerto ai detenuti. Forse potrebbe essere opportuno operare una selezione tra questi benefici, valutando ad esempio se tutti quelli previsti dagli emendamenti in questione siano congrui.

La Commissione approva gli identici emendamenti Farina 2.4 e Verini 2.7 (*vedi allegato 2*).

[Daniele FARINA](#) (SEL) ritira il suo emendamento 2.1.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Molteni 3.4 e Cirielli 3.3 ed approva l'emendamento Farina 3.2.

[David ERMINI](#) (PD) ritira il suo emendamento 3.5.

[Daniele FARINA](#) (SEL) ritira il suo emendamento 3.1.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento 3-*bis*.19 avverte che la Commissione bilancio ha sospeso la propria seduta relativa a provvedimenti in esame, in quanto è stata evidenziata l'assenza di copertura finanziaria dell'articolo 3-*bis*. Ritiene che tale circostanza debba impedire alla Commissione giustizia di esaminare il predetto articolo.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, rileva che qualora la Commissione bilancio dovesse riscontrare la carenza di copertura economica di alcune disposizioni del decreto legge lo farà presente nel proprio parere, che la Commissione giustizia, come avviene per prassi, sicuramente recepirà.

Il sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) ricorda che sull'articolo 3-*bis* si è già espressa favorevolmente la Commissione bilancio che lo ha esaminato in prima lettura.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 3-*bis*.19.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10, volto a sopprimere l'articolo 4 relativo al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture giudiziarie. Ritiene necessario sopprimere tale articolo anche in considerazione di quanto è emerso nel corso delle audizioni in Commissione nonché alla luce del Piano elaborato dal DAP relativamente alle ristrutturazioni ed al riutilizzo degli edifici penitenziari con relative relazioni illustrative così come formulato dalla Direzione generale risorse materiali beni e servizi per l'aumento della capienza ordinaria degli edifici carcerari.

Ricorda che tale documento è stato trasmesso alla Commissione a seguito di una sua espressa richiesta. Ritiene che i componenti della Commissione giustizia, prima di esaminare gli emendamenti all'articolo 4 dovrebbero leggere attentamente la predetta documentazione, dalla quale emerge chiaramente l'esigenza di riportare al DAP le competenze attribuite al Commissario straordinario.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.10.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) illustra il suo emendamento 4.5 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come il DAP abbia tutte le competenze e risorse necessarie per svolgere i compiti che sono attribuiti al Commissario straordinario.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 4.5 e 4.6.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.35 volto a evidenziare l'unica vera esigenza di costruzione di un nuovo istituto penitenziario.

[Daniele FARINA](#) (SEL) sottolinea come il suo gruppo guardi con una certa preoccupazione l'attribuzione di una serie di competenze ad un Commissario straordinario che può agire in deroga a

molte regole di trasparenza e garanzia. Ritiene che occorra un serio monitoraggio dell'edilizia penitenziaria per poter poi stabilire in quale modo ed in che termini intervenire.

[Donatella AGOSTINELLI](#) (M5S) ritiene che la Commissione non abbia esaminato con la dovuta attenzione l'articolo 4 del decreto, che pone anche una questione di Pag. 50civiltà, considerato che attribuisce ad un soggetto una serie di compiti estremamente delicati e poteri derogatori che solitamente vengono attribuiti a strutture pubbliche ben più complesse come lo è il DAP.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.35.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.11 volto a sopprimere una delle disposizioni più gravi del decreto legge, trattandosi di una norma volta a favorire dei soggetti privati che non sono individuabili a priori. Da tale disposizione si evince chiaramente come la disciplina prevista dall'articolo 4 possa favorire facili speculazioni immobiliari relativamente alla costruzione di nuove carceri.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.11.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.12, ricordando come dalle audizioni sia emersa la sostanziale impraticabilità del *project financing* nel settore in questione. Sottolinea come tale strumento servirebbe solo a realizzare opere che non impattino sul bilancio attuale ma su quelli futuri.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.12.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.25, volto a sopprimere la disposizione che attribuisce al Commissario straordinario poteri assolutamente eccessivi e inopportuni quale, ad esempio, quello di vendere non immobili penitenziari ma, addirittura, immobili dello Stato. Esprime rammarico per il fatto che la Commissione sembri non interessarsi di una questione così rilevante ed anche allarmante.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, rileva come non si tratti certamente di una «svendita», atteso che gli immobili devono essere dismessi e atti alla riconversione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.25.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 4.37 e 4.36, che traggono origine dagli esiti delle audizioni, e sono volti a prevedere che il Commissario possa agire sentita l'Agenzia del demanio, evitando che la procedura dell'intesa rallenti le attività di manutenzione anche ordinaria.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) rileva come si tratti di emendamenti di assoluto buon senso.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, ritiene che la necessità dell'intesa sia una ulteriore garanzia del corretto operato del Commissario.

[Francesca BUSINAROLO](#) (M5S) chiede al Governo quale sia la *ratio* della norma che prevede l'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il sottosegretario [Giuseppe BERRETTA](#) precisa che si è ritenuto utile coinvolgere l'Agenzia che gestisce il patrimonio immobiliare dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.37 e 4.36.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente e relatore*, ricorda di avere proposto una riformulazione degli emendamenti Colletti 4.17 e Daniele Farina 4.3.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) accoglie la proposta di riformulazione.

[Daniele FARINA](#) (SEL) accetta la proposta del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Colletti 4.17 (*Nuova formulazione*) e Daniele Farina Pag. 514.3 (*Nuova formulazione*); approva gli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1 (*vedi allegato 2*); respinge gli emendamenti Colletti 4.18 e 4.19.

[Andrea COLLETTI](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 4.38, volto ad evitare che le risorse del DAP siano utilizzate per finanziare la struttura amministrativa del Commissario straordinario, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.38.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante degli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Sospende quindi la seduta in attesa che siano espressi i predetti pareri.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 19.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, dopo aver comunicato che il Presidente della Commissione Bilancio ha comunicato che la Commissione esprimerà il parere di competenza all'Assemblea, dà conto del parere appena espresso dalla Commissione affari Costituzionali. Pone in votazione il mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Donatella FERRANTI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.10.